### PARERE MOTIVATO n. 29 del 12 Febbraio 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante Urbanistica, tramite procedura suap, per il riuso di un edificio industriale per produzione dolciaria della Ditta Vecchio Forno s.r.l. nel Comune di Cornedo Vicentino (VI)

## L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

#### PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative
  istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa
  Commissioni VAS VIncA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della
  Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione
  Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa
  Commissioni VAS VIncA);



- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 12 febbraio 2021 come da nota di convocazione in data 11 febbraio 2021 prot. n.65408;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.205068 del 25.05.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Urbanistica, tramite procedura suap, per il riuso di un edificio industriale per produzione dolciaria della Ditta Vecchio Forno s.r.l. nel Comune di Cornedo Vicentino;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1609 del 18.12.20 acquisito al prot. reg. al n.539540 del 18.12.20 del Consiglio di Bacino Bacchiglione;
- Parere n.557651 del Genio civile;
- Parere n.680 del 7.01.21 acquisito al prot.reg. al n. 3648 del 7.01.21 di ARPAV;
- Parere n.168 del 7.01.21 assunto al prot. reg. al n.3683 del 7.01.21 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Parere n.193 del 14.01.21 acquisito al prot. reg. al n.17573 del 15.01.21 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi orientali;
- Parere n.6863 del 21.01.21 acquisito al prot. reg. al n.28792 del 21.01.21 dell'ULSS8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 118/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

**CONSIDERATO CHE** oggetto della verifica di assoggettabilità è la variante al Piano Regolatore Comunale (PRC) del comune di Cornedo Vicentino, richiesta tramite procedura ex art. 4 della LR n. 55/2012, per recupero di un fabbricato produttivo dismesso con contestuale ampliamento e riqualificazione delle pertinenze esterne;

PRESO ATTO CHE le modifiche introdotte a livello di Piano di Assetto del Territorio (PAT), consistono nell'ampliamento dell'ambito produttivo consolidato su aree di frangia marginali per una superficie complessiva di 2.182 mq e nella modifica del tracciato del corridoio ecologico secondario;

PRESO ATTO CHE le modifiche introdotte a livello di Piano degli Interventi (PI) consistono nella riclassificazione di un ambito da ZTO di tipo "F" a ZTO di tipo "D1" per complessivi 2.182 mq e



nella riclassificazione di un area con destinazione di zona urbanistica ascrivibile alla "viabilità" in ZTO di tipo "D1" per complessivi 509 mq, con contestuale variazione dell'art. 26 delle Norme Tecniche Operative del PI e con inserimento di apposita schedatura dell'intervento;

#### PRESO ATTO CHE

- dall'analisi svolta nel RAP sulla strumentazione urbanistica sovraordinata e di settore non sono emersi elementi di contrasto o di non coerenza;
- il quadro ambientale di riferimento descritto nel RAP non ha dato evidenza, a livello territoriale, di particolari criticità;
- a corredo del RAP sono stati svolti opportuni approfondimenti in materia di acustica, idraulica, traffico e sul suolo, avvalendosi, nella fattispecie, di specifici studi specialistici;

RILEVATO CHE nel corso del secondo semestre del 2020, la ditta operante l'intervento ha svolto un'indagine ambientale, con l'esecuzione di 10 trincee sul sedime del piazzale ubicato nel porzione sud occidentale del sito, accertando, da un lato, la conformità qualitativa della matrice suolo in riferimento alle concentrazioni soglia di contaminazione della parte IV del D.Lgs 152/2006, rivenendo contestualmente in loco un area caratterizzata dalla presenza di rifiuti consistenti in scarti di produzione di preconfezionati in cemento, imballaggi ed altri materiali inerti;

PRESO ATTO CHE la ditta operante l'intervento risulta avere già avviato le operazioni di rimozione dei predetti rifiuti e che comunque, ogni intervento di trasformazione dei luoghi non può prescindere dalla completa rimozione degli stessi e dall'esito positivo degli accertamenti sulla qualità dei terreni;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 12.02.2021, dalla quale emerge che la variante non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che, in fase di attuazione, siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e / o compensazione previste dal RAP, negli studi specialistici, e siano ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza e nei pareri degli enti / autorità ambientali;

RICONOSCIUTA, per effetto della relazione tecnica VIncA n. 118/2020, la non necessità della valutazione di incidenza;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

## VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



## TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante Urbanistica, tramite procedura suap, per il riuso di un edificio industriale per produzione dolciaria della Ditta Vecchio Forno s.r.l. nel Comune di Cornedo Vicentino in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- 1. in fase di attuazione, devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e negli studi specialistici;
- 2. devono essere ottemperate le indicazioni / prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza e nei pareri degli enti / autorità ambientali;
- 3. l'intervento deve essere coerente con quanto previsto dall'art. 38, co. 5, lett. b, del PTCP di Vicenza in merito al mantenimento delle condizioni di funzionalità del corridoio riconosciuto dallo strumento urbanistico;
- ogni intervento di trasformazione dell'area è comunque subordinato alla completa rimozione dei rifiuti abbandonati da effettuarsi in conformità a quanto sancito dalla specifica disciplina di settore (DLgs. n. 152/2006 – Parte Quarta e LR n. 3/2000 s.m.i.);
- contestualmente alla conclusione delle operazioni di rimozione dei rifiuti abbandonati, deve essere eseguito il campionamento del fondo scavo e delle pareti con le modalità indicate dalla vigente disciplina di settore, al fine di accertare la conformità qualitativa dei terreni;
- 6. siano recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

## giunta regionale

#### COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente

della Commissione Régionale VAS

(Direttore della Direzione Supporto/Giuridico Amministrativo e Contenzioso)

Dott/Luigli/Masta

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

> Il Direttore di UO Commissioni VAS VIncA

PO VAS Responsavina Guanana Istruttorio Main. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 5 pagine

